



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Cuneo, lì 22/09/2026

N.1574
del registro determinazioni

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO IN
STRUTTURE AZIENDALI.**

**In data 22/09/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- vista la nota agli atti con la quale la Dott.ssa Francesca Bognanni, Medico Specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Alma Mater Studiorum dell'Università degli Bologna, chiede di effettuare un periodo di tirocinio presso la S.C. Ginecologia e Ostetrica di questa Azienda Ospedaliera;
- vista l'autorizzazione rilasciata alla Dott.ssa Bognanni dalla predetta Scuola di Specializzazione;
- visto il testo della Convenzione, proposto dalla Scuola di Specializzazione, che disciplina lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, da parte degli studenti iscritti alla citata Scuola;
- preso atto che non sussistono le condizioni per l'inserimento di questa Azienda Ospedaliera nella rete formativa afferente alla suddetta Scuola di Specializzazione e, conseguentemente per la stipula di una convenzione con la medesima;
- considerato che, peraltro, il predetto tirocinio risulta integrato a tutti gli effetti nel percorso didattico-formativo della Scuola di Specializzazione di che trattasi;
- preso atto, altresì, della disponibilità del Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia ad accogliere la Dott.ssa Francesca Bognanni per lo svolgimento del predetto tirocinio;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Alma Mater Studiorum dell'Università degli Studi di Bologna, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'accoglienza in tirocinio extra rete formativa della Dott.ssa Francesca Bognanni presso la S.C. Ginecologia e Ostetrica di questa Azienda, a far tempo dal 1 novembre 2026 e fino al 30 aprile 2027;

3. di dare atto che, per quanto attiene all'applicazione in generale delle vigenti normative in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di trattamento dei dati personali, di comportamento, il rapporto con la Dott.ssa Francesca Bognanni è uniformato a quello attualmente intrattenuto con i Medici specializzandi ospitati in questa Azienda in relazione alle specifiche convenzioni stipulate con le rispettive Scuole di Specializzazione;
4. di dare atto che nel corso del suo tirocinio la Dott.ssa Bognanni è a sua volta tenuta al rispetto delle predette normative, nonché dei regolamenti, delle disposizioni interne e delle procedure vigenti in questa Azienda;
5. di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica di consentire l'accesso alla mensa alla tirocinante alle condizioni previste dal Regolamento aziendale vigente in materia;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla convenzione in oggetto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE
E VALUTAZIONE DEL PERSONALE
LUISA RUATTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA	
	PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO, DELLA DOTT.SSA	
	FRANCESCA BOGNANNI, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'ALMA MATER	
	STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.	
	- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;	
	- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';	
	- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;	
	- Considerato che la Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Francesca Bognanni svolgere un periodo di attività formativa presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle Cuneo;	
	- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattua-	

	lizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;	
	- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;	
	- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nelle sedute rispettivamente del 16/02/2026 e del 19/02/2026 con le	
	quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione, messo in	
	coerenza con quanto previsto dal Dlgs 101/2020 in materia di radioprotezione	
	ai sensi della delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2023;	
	- Verificato che la S.C. Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera S.Croce	
	e Carle fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro	
	Ateneo ed ha verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della	
	struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche as-	
	sistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica	
	dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”, come richiesto	
	dall’art. 1.2 dell’allegato 1 del citato decreto interministeriale;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	TRA	
	Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum –	
	Università di Bologna , codice fiscale 80007010376, di seguito denominato “Univer-	
	sità”, rappresentato dal Direttore del Dipartimento nella persona del prof. Gaetano	
	La Manna domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento in via	
	Massarenti, 9 a Bologna, congiuntamente o indistintamente segnate di seguito co-	
	me “Parte” o “Parti”,	
	E	
	L’ Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con sede legale a Cuneo in Via Michele	
	Coppino n. 26, cap 12100 Cuneo, codice fiscale / P. IVA: 01127900049, d’ora in poi	

	denominato “soggetto ospitante”, nella persona del Responsabile della S.S. Forma-	
	zione e Valutazione del Personale, Dott.ssa Luisa Ruatta, delegata dal Direttore Ge-	
	nerale Dott. Franco Ripa,	
	Art. 1 Premessa	
	La presente convenzione (di seguito “Convenzione”) istituisce e regola il rapporto di	
	collaborazione tra il soggetto ospitante e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chi-	
	rurgiche per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della Dott.ssa	
	Francesca Bognanni, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di spe-	
	cializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Alma Mater Studiorum - Università di	
	Bologna.	
	Art. 2 Impegni delle parti	
	Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa	
	Francesca Bognanni, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di spe-	
	cializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Alma Mater Studiorum - Università di	
	Bologna e garantisce l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo	
	quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di	
	Specializzazione.	
	L’Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in	
	formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Per l’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed	
	allegare alla presente convenzione, per la Dott.ssa Francesca Bognanni, il progetto	
	formativo contenente:	
	• Il nominativo del medico in formazione	
	• Il progetto formativo	
	• Il nominativo del tutor del soggetto ospitante	

	• Il nominativo del tutor dell'Università	
	• Gli obiettivi formativi	
	• Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione	
	• La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa	
	Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa	
	La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in forma-	
	zione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializza-	
	zione a cui è iscritto.	
	Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza	
	L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal Soggetto	
	Ospitante.	
	La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il Soggetto Ospitante do-	
	vrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digi-	
	tale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.	
	L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del Soggetto Ospitante	
	è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente	
	al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei	
	tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.	
	Art. 5 Tutela assicurativa	
	Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la respon-	
	sabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica pro-	
	grammata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il	
	contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico	
	del medico in formazione specialistica. La responsabilità civile per colpa grave resta	
	a carico del medico in formazione specialistica.	

	Per garantire la continuità delle tutele per l'intero periodo di formazione, per quan-	
	to concerne l'Assicurazione INAIL, alla stessa provvede l'Azienda di riferimento di	
	ciascuna Scuola di Specializzazione, su cui, pertanto, ricade sempre l'obbligo di so-	
	stenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia.	
	Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica	
	Le Parti, ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in	
	base alla presente convenzione e alla relativa normativa applicabile (normativa in	
	materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.), trattano i dati personali dei sog-	
	getti interessati in qualità di Titolari autonomi del trattamento e nel rispetto delle	
	disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).	
	I dati sono trattati ai fini della creazione di un percorso formativo e dello svolgi-	
	mento delle attività formative professionalizzanti. Il trattamento ha finalità ammi-	
	nistrative, organizzative e/o logistiche e i dati trattati riguardano, senza pretesa di	
	esaustività: dati identificativi degli interessati, informazioni personali inerenti le	
	attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo e, se necessario, dati	
	relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e	
	connessi giustificativi, dati riferiti alla sorveglianza sanitaria, etc.	
	Il Soggetto Ospitante autorizza lo studente al trattamento dei dati personali, in	
	aderenza all'art. 29 del Regolamento EU 679/2016 e all'articolo 2-quaterdecies del	
	D.Lgs. 196/2003, fornendo adeguate istruzioni in modo da tutelare l'integrità e la	
	riservatezza dei dati e i diritti degli interessati.	
	Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt.	
	13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, in merito al trattamento dei dati per le fina-	
	lità sopra descritte, specificando tra le altre informazioni che i dati potranno essere	
	comunicati all'altra parte, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al citato	

Regolamento.

Le Parti, inoltre, riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria e radioprotezione

L'Università provvede, in qualità di soggetto formativo, all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione agli specializzandi per quanto concerne la formazione generale e specifica, la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi connessi alle attività formative.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, lo specializzando è equiparato al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale equiparazione opera esclusivamente ai fini della tutela e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ospitante.

Durante lo svolgimento delle attività presso l'Ente ospitante, restano ferme le responsabilità di quest'ultimo in relazione ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, alle attrezzature utilizzate e all'organizzazione delle attività, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

L'Ente ospitante garantisce allo specializzando la formazione e l'informazione sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, sulle procedure interne, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sul piano di emergenza, mediante consegna e presa visione della Nota informativa aziendale di cui all'Allegato 2 del Regolamento aziendale.

L'Ente assicura inoltre la necessaria supervisione operativa durante lo svolgimento delle attività di tirocinio e garantisce che i locali, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione siano idonee e conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fornendo allo specializzando i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in relazione ai rischi specifici presenti.

Qualora, nell'ambito delle attività svolte presso l'Ente ospitante, emergano rischi specifici propri di quest'ultimo non considerati nella valutazione effettuata dall'Università, l'Ente applica nei confronti dello specializzando le misure di prevenzione, protezione e integra la sorveglianza sanitaria come già previste nei propri Documenti di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento alla struttura di assegnazione.

Nello specifico L'Ente ospitante si impegna a sottoporre lo specializzando a visita medica integrativa esclusivamente qualora permangano esposizioni a rischi specifici propri della struttura ospitante che non siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente giudizio di idoneità da parte del Medico Competente dell'Università. In caso contrario, l'Ente ospitante recepisce l'idoneità già rilasciata dall'Università, evitando la ripetizione di accertamenti sanitari duplicati.

Nel corso delle attività di tirocinio e durante la permanenza presso l'Ente ospitante, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli specializzandi esposti a rischi specifici, quali radiazioni ionizzanti o altri agenti di natura chimica, fisica o biologica, sono sottoposti, a cura dell'Ente ospitante, alle misure di prevenzione e protezione e ai controlli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori esposti ai medesimi rischi.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono es-

sere adibiti a funzioni produttive, se non nei limiti necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. L'Ente ospitante si impegna a non richiedere il rispetto di obiettivi di produttività né l'adempimento di obblighi o scadenze di natura lavorativa.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a quanto previsto nel Progetto Formativo.

Un eventuale prolungamento per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa ospitante.

Art. 9 Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, d.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Articolo 10 Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti, nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, e dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33

	recante <i>“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi</i>	
	<i>di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-</i>	
	<i>ministrazioni”</i> . In particolare, le Parti si impegnano a osservare le misure previste	
	nella sottosezione anticorruzione e trasparenza dei Piani di Attività e Organizzazio-	
	ne (PIAO) dei rispettivi Enti.	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute	
	nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 <i>“Regolamento</i>	
	<i>recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54</i>	
	<i>del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i> , di aver adottato propri codici etici	
	e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali, all’interno della	
	sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti	
	conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimen-	
	to alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in ma-	
	teria.	
	Art. 11 Foro competente	
	Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione della conven-	
	zione è competente il Foro di Cuneo.	
	Art. 12 Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applli-	
	cano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il re-	
	golamento in materia di Scuole di Specializzazione dell’Università di Bologna.	

[illegible]